

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 .
Convertito dalla legge n. 89/2014

**Misure urgenti per la
competitività e la giustizia
sociale.**



Logos P.A.
Fondazione

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 .



Dalla data di entrata in vigore del decreto si prevedono tagli per un ammontare di 340 milioni per province e città metropolitane e 360 milioni per gli altri comuni

Il decreto legge prevede sinteticamente:

- **CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI PER COMUNI NON CAPOLUOGO;**
- **RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I PAGAMENTI DEBITI SCADUTI PA: PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE SONO STANZIATI 2 MILIARDI DI EURO; PER FINANZIARE IL FONDO PER ASSICURARE LIQUIDITÀ AI PAGAMENTI SONO STANZIATI 6 MILIARDI;**
- **NUOVA REVISIONE DELL'IMU E DEL FSC, IN CORSO D'ANNO: IN PARTICOLARE, CON DM DEL MEF VENGONO REVISIONATI I COMUNI PER I QUALI SI APPLICA L'ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA. TALE PROVVEDIMENTO DEVE COMPORTARE UN AUMENTO DELL'IMU PER 350 MILIONI DI EURO, OTTENUTO ATTRAVERSO UNA DIFFERENZIAZIONE DEL BENEFICIO TRA DIVERSI TIPI DI AREE ORA ESENTI, MENTRE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ SUBISCE UNA RIDUZIONE DI PARI IMPORTO.**

**DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 .
(Articolo 4)**

L'articolo dispone modifiche e note di coordinamento alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità)

***CONTENIMENTO DELLE SPESE DEL
PERSONALE DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI
DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI***

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 . (Articolo 4)

VINCOLI AL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

- ❖ SOSTITUISCE INTERAMENTE L'ARTICOLO 18, COMMA 2-BIS, DEL D.L. 112/2008

In particolare prevede:

- **OBBLIGO**, per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, di attenersi al **principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale**. Allo stesso tempo dispone l'obbligo, per gli stessi soggetti, di adottare tali indirizzi con propri provvedimenti che vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale;

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 . (Articolo 4)

- **L'ESCLUSIONE**, dai limiti in precedenza descritti, delle aziende speciali, delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e delle farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
- **L'APPLICAZIONE** delle richiamate disposizioni da parte delle aziende multi servizi qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50% del totale del valore della produzione.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 . (Articolo 4)

Interviene nella disciplina relativa al versamento della TASI per l'anno 2014.

1.FISSA LE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI, A SECONDA DELLA TEMPESTIVITÀ DEL COMUNE NELL'ADOZIONE E COMUNICAZIONE AL MEF DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI RELATIVI AL TRIBUTO STESSO.

2. INDIVIDUA LA PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE SOMME QUALORA LE ANTICIPAZIONI COMPLESSIVAMENTE EROGATE SIANO SUPERIORI ALL'IMPORTO SPETTANTE PER IL 2014 A TITOLO DI FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 .
(Articolo 4)

PAGAMENTO PRIMA RATA TASI

entro il 16 giugno 2014

sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con OBBLIGO PER I COMUNI DI INVIARE DETTE DELIBERAZIONI ENTRO IL 23 MAGGIO 2014.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. **66** .
(Articolo 4)

In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 31 maggio:

PAGAMENTO PRIMA RATA TASI

entro il 16 ottobre 2014

sulla base delle deliberazioni concernenti le
aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati
nello stesso sito, alla data del

18 SETTEMBRE 2014, CON OBBLIGO DI INVIO DELLE
DELIBERAZIONI PER I COMUNI ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2014.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 . (Articolo 4)

In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 10 settembre 2014:

**PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE
TASI**

entro il 16 dicembre 2014

applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 della legge di stabilità 2014.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 , n. 66 . (articolo 5)

Ripristino di agevolazioni fiscali per trasferimento di terre

Integra l'art. 10, comma 4, del DLgs 23/2011 sul Federalismo municipale :

RIPRISTINA AGEVOLAZIONI FISCALI

relative ai trasferimenti riguardanti:

- restituzione di terre a comuni;
- scioglimenti e liquidazioni di usi civici;
- decreti, sentenze e ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

SONO ESCLUSE DALLA SOPPRESSIONE LE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIGUARDANTI RESTITUZIONE DI TERRE A COMUNI, NONCHÉ SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI DI USI CIVICI E I DECRETI, LE SENTENZE E LE ORDINANZE DI DIVISIONE, LEGITTIMAZIONE E ASSEGNAZIONI DI TERRE.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co.1



TRASPARENZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co.1



TRASPARENZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

sorge per le amministrazioni, fermi restando i vincoli già esistenti, l' **OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE** SUL SITO ISTITUZIONALE dei:

- DATI che riguardano la spesa pubblica, rispetto al bilancio preventivo e consuntivo ;
- INDICATORE DI TEMPESTIVITA' dei pagamenti

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co 2



2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza e' sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

OBBLIGO DI TRASPARENZA

Art. 46. Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co 3



3.” All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

Co. 6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6-BIS I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.“

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co 4



A" decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore:

2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

- a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome;*
- b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;*
- c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello stato di cui al comma 1.*
- d) Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50."*

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Articolo 8 co 4



RIDUZIONI DI SPESA PER LA P. A. :

- *2.100 milioni di euro per il 2014*

360 MILIONI DI EURO DA PARTE
DEI COMUNI

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co 5



“Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), SONO DETERMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.”

OBBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA SPESA
ENTRO 30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co 7



7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane e' effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

Ovvero:

**375,6 MILIONI DI EURO
2014**

**563,4 MILIONI DI EURO
PER OGNI ANNO
DAL 2015 AL 2017**



DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



IL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:

Ridotto di:

- 375,6 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2014;
- 563,4 MILIONI DI EURO PER OGNI ANNO DAL 2015 AL 2017.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co 8



RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Ai fini di riduzione della spesa le P.A. possono:

**RIDURRE GLI IMPORTI DEI CONTRATTI IN ESSERE ,
NONCHE' DI QUELLI RELATIVI A PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO PER CUI SIA GIA' INTERVENUTA
L'AGGIUDICAZIONE, ANCHE PROVVISORIA , AVENTI AD
OGGETTO ACQUISTO O FORNITURA DI BENI E SERVIZI,
NELLA MISURA DEL 5 PER CENTO, PER TUTTA LA DURATA
RESIDUA DEI CONTRATTI MEDESIMI**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Articolo 8 co 8

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le parti:

HANNO FACOLTA' DI RINEGOZIARE IL CONTENUTO DEI CONTRATTI, IN FUNZIONE DELLA SUDETTA RIDUZIONE. E' FATTA SALVA LA FACOLTA' DEL PRESTATORE DEI BENI E DEI SERVIZI DI RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DI OPERARE LA RIDUZIONE SENZA ALCUNA PENALITA' DA RECESSO VERSO L'AMMINISTRAZIONE. IL RECESSO E' COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE E HA EFFETTO DECORSI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMA.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 8 co 8



RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

IN CASO DI RECESSO:

Nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono:

- STIPULARE NUOVI CONTRATTI ACCEDENDO A CONVENZIONI-QUADRO DI CONSIP S.P.A., A QUELLE DI CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALE;
- TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

E' istituito:

❖ **L'ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI FANNO PARTE CONSIP S.P.A. E UNA CENTRALE DI COMMITTENZA PER CIASCUNA REGIONE, PRESSO L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;**

I soggetti che svolgono attività di centrale committenza devono:

❖ **RICHIEDERE L'ISCRIZIONE NEL SUDDETTO ELENCO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Con DPCM, di concerto con il ministro dell'economia e previa intesa con la conferenza unificata, stabilisce i **REQUISITI** per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ovvero:

- **CARATTERE DI STABILITA' DELL'ATTIVITA' DI CENTRALIZZAZIONE;**
- **I VALORI DI SPESA RITENUTI SIGNIFICATIVI PER LE ACQUISIZIONI DI BENI E DI SERVIZI CON RIFERIMENTO AD AMBITI, ANCHE TERRITORIALI, DA RITENERSI OTTIMALI AI FINI DELL'AGGREGAZIONE E DELLA CENTRALIZZAZIONE DELLA DOMANDA.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Con DPCM, di concerto con il ministro dell'economia e previa intesa con la conferenza unificata, è istituito:

IL TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI

di cui ne sono stabiliti compiti, attività e modalità operative.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le **CATEGORIE DI BENI E DI SERVIZI** nonché le soglie al superamento delle quali le **AMMINISTRAZIONI STATALI CENTRALI E PERIFERICHE**:

RICORRONO A CONSIP S.P.A. O AGLI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI

per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore.

E' COMUNQUE FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, BENI E SERVIZI, QUALORA I RELATIVI PREZZI SIANO INFERIORI A QUELLI EMERSI DALLE GARE CONSIP E DEI SOGGETTI AGGREGATORI.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Riscrive la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-*bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

SOSTITUZIONE DEL TERMINE
"CENTRALE DI COMMITTENZA"
CON "SOGGETTO AGGREGATORE"



Segue...

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

NOVITA INTRODOTTE:

- applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, viene esteso a **TUTTI I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA**;
- il ricorso a un'unica centrale di committenza (soggetto aggregatore) **NON È PIÙ OBBLIGATORIO**, ma si prevede che l'acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga nell'ambito delle unioni di comuni ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- **POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLE PROVINCE** tra le varie opzioni percorribili dal Comune nell'acquisizione di lavori, beni e servizi ;

Segue...

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

- Viene **ELIMINATA LA DEROGA** (introdotta dalla legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- Comuni possono avvalersi ,oltreché dei competenti uffici, anche dei competenti **UFFICI DELLE PROVINCE**;
- Confermata la possibilità di operare gli acquisti secondo il canale alternativo degli **STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO**, chiarito che tale canale alternativo opera limitatamente all'acquisizione di beni e servizi.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 9



Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

IN SINTESI

il comune può:

- ✓ PROCEDERE NELL'AMBITO DELLE UNIONI DEI COMUNI, OVE ESISTENTI;
- ✓ COSTITUIRE UN APPOSITO ACCORDO CONSORTILE TRA COMUNI E AVVALERSI DEI COMPETENTI UFFICI;
- ✓ RICORRERE AD UN SOGGETTO AGGREGATORE;
- ✓ RICORRERE ALLA PROVINCE;
- ✓ UTILIZZARE, PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO GESTITI DALLA CONSIP O DA ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE DI RIFERIMENTO

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 10



Attività di vigilanza sui contratti pubblici

- **DISCIPLINA I COMPITI DI VIGILANZA** sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuendole all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
- **DEFINISCE LA PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI DELLE "PRESTAZIONI PRINCIPALI"** oggetto delle convenzioni CONSIP e le informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'osservatorio dei contratti pubblici istituito presso la medesima autorità.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Articolo 10 co. 4

Attività di vigilanza sui contratti pubblici

Entro il 30 settembre 2014

Le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'Osservatorio centrale di lavori servizi e forniture dell'autorità:

a) I DATI DEI CONTRATTI NON CONCLUSI ATTRAVERSO CENTRALI DI COMMITTENZA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AVENTI AD OGGETTO UNA O PIÙ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUATE DAL DECRETO DI CUI AL COMMA 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, IN ESSERE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014;

b) I DATI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO BENI O SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA E RELATIVA DETERMINA A CONTRARRE, IN ESSERE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014, STIPULATI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA O RISTRETTA.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Co.1 “(...)le amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.”

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

DIVIETO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA SE:

- Nell'anno in corso la spesa per consulenze o incarichi è del 4,2%;
- Nel conto annuale 2012 la spesa di personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico è del 1,4%

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

DIVIETO DI STIPULA DI CONTRATTI CO.CO.CO. SE:

NEL CONTO ANNUALE DEL 2012 LA SPESA COMPLESSIVA PER TALI CONTRATTI E' DELLA SPESA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE CONFERISCE L'INCARICO NELLA MISURA DEL:

- 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

L'articolo, inoltre, prevede che:

- gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. in oggetto;
- I comuni hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 15

(Spesa per autovetture)



RAFFORZA L'AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DELLE P.A. PER L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.

L'articolo 47 stabilisce che tali riduzioni ammontano a:

1,6 MILIONI
PER IL 2014

2,4 MILIONI
PER CIASCUNO
DEGLI ANNI DAL
2015 AL 2017

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

articolo 19



Introduce modifiche alla L.56/14 in materia di città metropolitane province e comuni.

Modifica art. 1 co. 136:

OBBLIGO DI RIDETERMINARE GLI ONERI CONNESSI ALLO *STATUS DEGLI* AMMINISTRATORI LOCALI

al fine di assicurare l'invarianza di spesa, detto obbligo grava sui comuni per i quali la legge n. 56/2014 ha introdotto un aumento del numero dei consiglieri e degli assessori.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

articolo 19



Introduce modifiche alla L.56/14 in materia di città metropolitane province e comuni.

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUEL
IN MATERIA DI **REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI**.

- **DIVIETO** per i componenti dell'organo di revisione di svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
- **PREAVVISO DEL REVISORE** in caso di dimissioni volontarie, di almeno quarantacinque giorni. Le dimissioni, non sono sottoposte all'accettazione da parte dell'ente;
- **LIMITE MASSIMO DI RIMBORSO ANNUO DELLE SPESE** di viaggio e per vitto e alloggio ai componenti dell'organo di revisione , nel caso in cui i revisori dei conti siano residenti al di fuori della sede dell'ente, che non possa essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Articolo 20

SOCIETÀ PARTECIPATE

Riduzione dei costi operativi

2,5%	4%
2014	2015

Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società partecipate provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al **90%** dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 20



LE SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIRETTA DELLO STATO

provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare gli importi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato percepiti dalle proprie controllate.

I COMPENSI VARIABILI DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEI DIRIGENTI

per il biennio 2014-2015

sono collegati in misura non inferiore al 30% ad obiettivi riguardanti 'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 20



La nuova disciplina non si applica a:

SOCIETÀ PER LE QUALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO RISULTANO GIÀ AVVIATE PROCEDURE VOLTE AD UNA APERTURA AI PRIVATI DEL CAPITALE E ALLE LORO CONTROLLATE, NONCHÉ A CONSIP S.P.A. E AGLI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 22



INTERVIENE IN MATERIA DI IMU SUI TERRENI AGRICOLI

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica **L'ESENZIONE CONCERNENTE I TERRENI AGRICOLI** dall'IMU per terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina.

MAGGIOR GETTITO COMPLESSIVO ANNUO NON
INFERIORE A
350 MILIONI DI EURO A DECORRERE DAL 2014

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 22-bis



Risorse destinate alle zone franche urbane

**AUTORIZZA LA SPESA
DI 75 MILIONI PER IL 2015 E DI 100 MILIONI PER IL 2016**

Per le zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera).

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 23



**PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI,
DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI**



OBIETTIVO: Individuare concrete misure per la riduzione ovvero all'aggregazione dei citati organismi, alla cessione di ami d'azienda, al trasferimento di funzioni e attività di servizi e all'efficientamento della loro gestione.

Il programma, predisposto dal commissario straordinario per la spending review deve essere operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di un suo inserimento nell'ambito del patto di stabilità e crescita interno, con il disegno di legge di stabilità per il 2015.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Articolo 23



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA PER LE LOCAZIONI PASSIVE E PER
LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI,
NONCHÉ IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
SPAZI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 23 co.1



SE :

Le Amministrazioni dello Stato debbano recepire immobili in locazione, e non vi sono immobili statali disponibili, possono individuare immobili di proprietà di terzi tramite indagini di mercato ma devono riconoscere

**PRIORITÀ AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA PRESENTI
SULL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 23 co.2



➤ rafforza l'obbligo di predisporre **PIANI DI OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE** degli spazi poste a carico delle Amministrazioni dello Stato, in caso di inadempimento l'Agenzia del demanio effettua una segnalazione alla Corte dei Conti;

➤ **RIDUZIONE 50% DELLA SPESA PER LOCAZIONI:**

Le p.a. devono predisporre un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per l'efficientamento della presenza territoriale, attraverso utilizzo immobili pubblici disponibili, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche o la chiusura di uffici in locazione passiva

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 23 co.2bis e 2ter



RECESSO DALLE LOCAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

E' prevista la facoltà di comunicare
entro il 31 luglio 2014

IL PREAVVISO, ai fini del recesso, dai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

IL RECESSO SI PERFEZIONA allo spirare dei sei mesi (180 giorni) successivi al preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Articolo 23 co.4



**RIDUZIONE DEL CANONE DI
LOCAZIONE DEL 15%**

Anticipa di 6 mesi la riduzione del canone attualmente pagato dalle p.a., che può essere applicata ai contratti già in essere.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Articolo 24

ANTICIPAZIONE OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

- 31 MARZO 2015

avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo
della

FATTURAZIONE ELETTRONICA

nei rapporti economici tra pubblica
amministrazione e fornitori.


DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Articolo 24

OBBLIGHI DI FATTURAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

1. Le fatture devono contenere il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA



ECCEZIONE:
non è obbligatorio nei casi di esclusione indicati dalle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010



CASI DI ESCLUSIONE:
pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 25



OBBLIGHI DI FATTURAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

2. Le fatture devono riportare il **CODICE UNICO DI PROGETTO**, se sono relative a:

- a. opere pubbliche;
- b. interventi di manutenzione straordinaria;
- c. interventi finanziati da contributi comunitari;
- d. ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 25



Nei casi in cui non sia previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari:

LA STAZIONE APPALTANTE DEVE INSERIRE NEI CONTRATTI DI APPALTO CODICI CIG E CUP, UNITAMENTE ALLA CLAUSOLA DI NULLITÀ ASSOLUTA DEI MEDESIMI CONTRATTI.

la mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche impedisce alle p.a. di procedere al relativo pagamento.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 26



pubblicazione telematica di avvisi e bandi

Nuovo comma 7 dell'art. 66 D.Lgs. 163/2006:

“Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 n.20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.”

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Articolo 26



pubblicazione telematica di avvisi e bandi

Comma 7-bis:

“Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”

Novità

- **LA PUBBLICAZIONE SOLO TELEMATICA DI ALTRE O ULTERIORI INFORMAZIONI;**
- **IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA P.A. A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 27 co. 1

Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Nuove modalità di monitoraggio introdotte all' art. 7 d.l. 35/13:

“Art. 7-bis. 1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).”

**ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA
ELETTRONICA PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL RILASCIO DELLE
CERTIFICAZIONI**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 27

Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

art. 7 d.l. 35/13:

“2.A decorrere dal 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.”

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 27



Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

art. 7 d.l. 35/13:

“4.A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.”

DAL 1 LUGLIO 2014 LA P.A:

Entro il 15 di ogni mese

DEVE COMUNICARE TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA I DATI RELATIVI AI DEBITI NON ESTINTI, CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI PER I QUALI NEL MESE PRECEDENTE NON E' STATO SUPERATO IL TERMINE DI DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 27



Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

art. 7 d.l. 35/13:

“5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o Originario capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), Ove PREVISTO.”

- **OBBLIGO DI IMMETTERE I DATI DI PAGAMENTO DI OGNI ORDINAZIONE SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA;**
- **I DATI IMMESSI DEVONO INCLUDERE ANCHE LA NATURA DEI DEBITI E IL CIG, SE PREVISTO.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 27



Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

art. 7 d.l. 35/13:

“7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.”

*“8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 **E' RILEVANTE AI FINI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E COMPORTA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE** e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.”*

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 27 co.2



Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

- **VIENE AMPLIATO IL PERIMETRO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TENUTE ALLA CERTIFICAZIONE DEI DEBITI NON ESTINTI;**
- **I SOGGETTI CUI COMPETE LA NOMINA DEGLI EVENTUALI COMMISSARI AD ACTA ED INTRODUCENDO SANZIONI A CARICO SIA DELLE AMMINISTRAZIONI MEDESIME CHE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI NEI CASI DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE NEI TEMPI PREVISTI.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 28



Modifica l'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 stabilendo che :

Il Ministero dell'economia e delle finanze
Emana

**UN DECRETO IN CUI STABILISCE LE MODALITÀ E LA
TEMPISTICA DI CERTIFICAZIONE E DI RACCOLTA, PER
IL TRAMITE DELLE REGIONI, DEI DATI RELATIVI AI
PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE P.A. CON LE RISORSE
TRASFERITE DALLE REGIONI a seguito dell'estinzione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei
confronti delle stesse.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 29

- Prevede l'**ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI** delle disponibilità della "Sezione enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" non erogate nelle istanze precedenti.
- L'attribuzione viene effettuata utilizzando le procedure individuate con il decreto 10 febbraio 2014 il quale ripartisce le risorse aggiuntive del fondo per l'anno 2014.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Art. 31



2.000 MILIONI DI EURO

Incremento della “SEZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DEGLI ENTI LOCALI” al fine di favorire il pagamento dei debiti di società ed enti partecipati.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 31

IL PAGAMENTO PUÒ RIGUARDARE:

- a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Art. 32



6.000 MILIONI DI EURO

Incremento della dotazione del “FONDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI” per i pagamenti delle regioni ed enti locali dei debiti al 31 dicembre 2013.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66




Art. 33

I COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO:

possono

accedere nell'anno 2014 ad una **ANTICIPAZIONE**, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.

L'anticipazione è concessa nell'ambito di un tetto massimo di risorse pari a 300 milioni di EURO.



**DA RESTITUIRE IN
20 ANNI**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 37



STRUMENTI PER FAVORIRE LA CESSIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

al fine di assicurare il pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali

I DEBITI
SONO ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLO
STATO DAL MOMENTO
DELL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI
CESSIONE O DI RIDEFINIZIONE.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 37



STRUMENTI PER FAVORIRE LA CESSIONE DEI CREDITI CERTIFICATI
debiti garantiti a condizione che:

a) i soggetti creditori presentino

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica.

b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitorie. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

**LE P.A. INADEMPIENTI NON POSSONO PROCEDERE AD
ASSUNZIONE DI PERSONALE O RICORRERE
ALL'INDEBITAMENTO.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 37

STRUMENTI PER FAVORIRE LA CESSIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

I soggetti creditori possono:

**CEDERE PRO-SOLUTO IL CREDITO CERTIFICATO E
ASSISTITO DALLA GARANZIA DELLO STATO
AD UNA BANCA O AD UN INTERMEDIARIO
FINANZIARIO, ANCHE SULLA BASE DI APPOSITE
CONVENZIONI QUADRO.**

La p.a.:

**PUÒ CHIEDERE, IN CASO DI TEMPORANEE CARENZE DI LIQUIDITÀ,
UNA RIDEFINIZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI
PAGAMENTO DEI DEBITI, PER UNA DURATA MASSIMA DI 5 ANNI,
RILASCIANDO, A GARANZIA DELL'OPERAZIONE, DELEGAZIONE DI
PAGAMENTO O ALTRA SIMILE GARANZIA A VALERE SULLE
ENTRATE DI BILANCIO**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 37



STRUMENTI PER FAVORIRE LA CESSIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

Per l'operazione di ridefinizione:

La p.a. debitrice può chiedere alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione.



IL CREDITO CERTIFICATO E' CEDUTO DI DIRITTO ALLA PREDETTA
BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 37



STRUMENTI PER FAVORIRE LA CESSIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA, E' ATTRIBUITO
ALLO STATO IL DIRITTO DI RIVALSA SUGLI ENTI DEBITORI

CESSIONI DEI CREDITI CERTIFICATI MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

**possono essere stipulate mediante scrittura privata e
possono essere effettuate a favore di banche o intermediari
finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla cassa
depositi e prestiti s.p.a. o a istituzioni finanziarie
dell'unione europea e internazionali.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 39

crediti compensabili



**MODIFICA LA DISCIPLINA DELLA
COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI NEI
CONFRONTI DELLA P.A.**

- **Elimina termine temporale** (in precedenza fissato al 31 dicembre 2012);
- **Estende lo strumento della compensazione anche ai crediti maturati dal 1° gennaio 2013 in poi.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 41

attestazione tempi di pagamento



OBBLIGO PER LE P.A.

allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il c.d. **INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 41

attestazione tempi di pagamento



SANZIONI

In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015 le p.a. inadempienti non possono assumere personale a qualsiasi titolo per l'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Art. 42



Obbligo di tenuta del: REGISTRO UNICO DELLE FATTURE

Ivi, vanno inserite tutte le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Costituisce parte integrante del sistema informatico contabile

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 42

ELEMENTI DA ANNOTARE NEL REGISTRO:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 42



- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile;
- l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 43

CERTIFICAZIONI DI BILANCIO



Rimodulazione dell'art. 161 del TUEL

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SI PREVEDE UN TERMINE SPECIFICO PER LA TRASMISSIONE
AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE
CERTIFICAZIONI RELATIVE AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI,

FISSATO AL 31 MAGGIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Art. 43

CERTIFICAZIONI DI BILANCIO



LE CERTIFICAZIONI:

- Devono essere firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario;
- la definizione delle modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previo parere dell'ANCI e dell'UPI.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66



Art. 44

I TRASFERIMENTI FRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

sono erogati entro

60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 articolo 47



il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica

Riduzione di spesa	2014	2015	2016	2017
Beni e servizi	360,00	540,00	540,00	540,00
Autovetture	1,6	2,4	2,4	2,4
Consulenze e studi	14	21	21	21
TOTALE	375,6	563,4	563,4	563,4

RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA':

- 376, 6 MILIONI DI EURO 2014
- 563,4 PER OGNI ANNO DAL 2015 AL 2017

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 articolo 47



il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica

DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

	2014	2015	2016	2017
<i>Legge di bilancio 2014-2016</i>	6.617,1	6.547,1	6.547,1	6.547,1
<i>Riduzione art. 47 co 8</i>	375,6	563,4	563,4	563,4
DISPONIBILITA'	6.241,5	5.983,7	5.983,7	5.983,7

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 articolo 47



il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica

RIDUZIONE TOTALE DI SPESA PER BENI E SERVIZI

360 MILIONI
PER IL 2014

540 MILIONI
PER OGNI ANNO DAL 2015 AL 2017

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 articolo 48



EDILIZIA SCOLASTICA

ESCLUDE DAL PATTO DI STABILITA' LE SPESE SOSTENUTE PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA

122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015

I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro
il 15 giugno